CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008335 - 07/09/2010 - USCITA
Allegati : 0

0001NJIXB01

FM/cr

Roma, 06 SET 2010

Spett. le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cuneo
Corso Nizza, n. 36
12100 Cuneo(CN)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 213/2010 – Comunicazione apertura procedimento disciplinare.

Facendo seguito al Vostro quesito, pervenuto in data 28 luglio 2010 (ns. prot. 7696/2010), con il quale si domanda quali siano i soggetti, oltre a quelli contemplati dall'Ordinamento professionale e dal Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare, cui poter trasmettere la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare a carico di un iscritto, si osserva quanto segue.

In via preliminare, si precisa che l'obbligo di notifica e di comunicazione delle delibere relative alla apertura dei procedimenti disciplinari sussiste solo nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 8, secondo comma, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare, il quale prescrive che la delibera deve essere "*comunicata ai soggetti di cui agli art. 7, commi 1 e 4, e 25 del presente regolamento*".

Premesso quanto sopra ed in risposta al quesito in parola, si rappresenta che la delibera di apertura di un procedimento disciplinare, non avendo natura di provvedimento definitivo, non incide direttamente sulla sfera professionale dell'iscritto; atteso che nessuna responsabilità disciplinare può essere ascritta a quest'ultimo prima che l'iter del procedimento disciplinare abbia avuto compimento, fino al provvedimento definitivo che ne definisca l'esito, deve essere tutelato il diritto alla riservatezza dell'incolpato.

Con i migliori saluti

Il Dirigente
Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349